



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2015
C(2015) 7455 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

del

**che valuta la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica
dei visti**

I. Introduzione

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001¹, modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013² prevede un meccanismo di reciprocità rivisto nel caso in cui un paese terzo i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto mantenga o introduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri. In virtù di tale meccanismo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della notifica di non reciprocità di uno Stato membro³, e in seguito a intervalli regolari non superiori a sei mesi, la Commissione è tenuta ad adottare un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi, oppure a presentare una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 539/2001, allorché il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della notifica da parte degli Stati membri interessati, la Commissione adotta un atto delegato che sospende temporaneamente per 12 mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in causa.

Dall'introduzione di questo meccanismo, la Commissione, gli Stati membri interessati e i paesi terzi coinvolti hanno mantenuto contatti bilaterali e trilaterali allo scopo di stabilire l'azione concreta da intraprendere per raggiungere nel più breve tempo possibile la piena reciprocità dei visti.

Due precedenti relazioni della Commissione, adottate il 10 ottobre 2014⁴ (in seguito denominata "prima relazione") e il 22 aprile 2015⁵ (in seguito denominata "seconda relazione"), contengono una valutazione delle notifiche degli Stati membri, descrivono i progressi compiuti nel quadro trilaterale ed evidenziano le questioni che richiedono ulteriore attenzione.

Tenendo conto dell'assiduo e costruttivo impegno profuso da tutte le parti in causa, dei passi concreti compiuti in particolare da alcuni paesi terzi interessati e del fatto che nessuno degli Stati membri interessati ha chiesto alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto, la Commissione ha deciso di presentare una terza relazione e di non adottare misure di sospensione.

La presente relazione tiene conto degli sviluppi intervenuti dal 22 aprile 2015⁶.

¹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.

³ La Commissione ha pubblicato le notifiche di situazioni di non reciprocità il 12 aprile 2014 (GU C 111 del 12.4.2014, pag. 1).

⁴ C(2014) 7218 final del 10.10.2014.

⁵ C(2015) 2575 final del 22.4.2015.

⁶ Il 16 luglio 2015 la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-88/14, *Commissione europea / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea*, nell'ambito della quale la Commissione aveva proposto un ricorso di annullamento contro il meccanismo di reciprocità rivisto. La Corte ha respinto l'argomento della Commissione.

II. Passi compiuti dall'adozione della seconda relazione

a. Valutazione della situazione di ogni paese terzo per il quale la Commissione ha ricevuto notifiche

i. Australia (notifiche: Bulgaria, Romania)

La Bulgaria e la Romania hanno inviato una notifica relativa al sistema “eVisitor” dichiarando che un numero elevato di domande dei loro cittadini veniva trattato manualmente anziché tramite il meccanismo di rilascio agevolato (“autogrant”)⁷. Nella seconda relazione la Commissione ha concluso che il “trattamento manuale” nel sistema eVisitor australiano non dovrebbe essere ritenuto equivalente alle procedure di domanda di visto Schengen e, quindi, non rientrerà nel meccanismo di reciprocità. Allo stesso tempo, la Commissione si è impegnata a monitorare l’attuazione del sistema, in particolare il dispositivo di “trattamento manuale”. La Romania ha espresso il proprio disaccordo sulla valutazione del sistema eVisitor effettuata dalla Commissione, anche in occasione della riunione del 21 maggio 2015 del Comitato per la reciprocità in materia di visti e la sospensione dell’esenzione dal visto, ma non ha presentato nuove argomentazioni valide che potessero indurre la Commissione a cambiare posizione.

La Commissione continuerà a monitorare l’attuazione del sistema attraverso contatti regolari con le autorità australiane. Se il sistema dovesse essere modificato in maniera tale da creare maggiori difficoltà ai cittadini degli Stati membri, la Commissione potrebbe dover riconsiderare la sua posizione.

Come indicato nella seconda relazione, nell’ottobre 2014 l’Australia ha revocato l’obbligo del visto di transito aeroportuale fino a 8 ore per i cittadini bulgari. Il 1° luglio 2015 l’Australia ha informato la Commissione che dal 5 giugno 2015 sia la Romania che la Croazia beneficiavano dello status di “transito senza visto”. Il sito web del dipartimento per l’immigrazione e la protezione delle frontiere⁸ e la base dati TimaticWeb della IATA⁹ sono stati debitamente aggiornati in modo da rispecchiare tale situazione.

La Commissione si compiace che il caso di non reciprocità che persisteva con l’Australia sia stato risolto. Perciò, non essendovi altre questioni rilevanti da discutere in questa fase, la Commissione non ha convocato una riunione trilaterale con l’Australia nel periodo di riferimento.

ii. Brunei Darussalam (notifiche: Croazia)

Nella prima relazione, oltre all’obbligo del visto imposto dal Brunei ai cittadini croati, la Commissione aveva anche indicato che il Brunei limitava a un massimo di 14 giorni la durata del soggiorno in esenzione dal visto per i cittadini del Liechtenstein. L’11 febbraio 2015 le autorità del Brunei hanno notificato alla Commissione che i cittadini del Liechtenstein possono soggiornare senza visto per un periodo massimo di 90 giorni.

Per quanto riguarda la Croazia, il 22 giugno 2015 la missione del Brunei Darussalam presso l’UE ha notificato alla Commissione che anche i cittadini croati possono soggiornare senza visto per un periodo massimo di 90 giorni, precisando che la data di applicazione dell’esenzione dal visto decorrerà dopo il raggiungimento di un accordo tra le due parti. Dal sito web del ministero degli Affari esteri del Brunei e dalla banca dati TimaticWeb della

⁷ Per una descrizione del sistema eVisitor cfr. C(2014) 7218 final del 10.10.2014, pag. 7.

⁸ <http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-transit-through-australia>

⁹ Si tratta di una banca dati che fornisce informazioni su ingressi e visti alle compagnie aeree.

IATA risulta che i cittadini del Liechtenstein beneficiano tuttora dell'esenzione dal visto per soggiorni di soli 14 giorni, mentre i cittadini croati sono ancora soggetti all'obbligo del visto.

Il 4 agosto 2015 la Commissione ha contattato nuovamente la missione del Brunei presso l'Unione europea per chiarire che la conclusione di accordi di esenzione dal visto è una competenza esclusiva dell'UE; i singoli Stati membri non hanno facoltà di negoziare e firmare tali accordi. Inoltre, gli Stati membri (inclusa la Croazia), a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, concedono già l'esenzione dal visto ai cittadini del Brunei. Non vi è quindi la necessità di concludere un accordo di esenzione dal visto.

La Commissione si compiace del fatto che il Brunei abbia deciso di concedere ai cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati Schengen la piena esenzione dal visto. La Commissione continuerà a monitorare con le autorità del Brunei la piena attuazione dell'esenzione.

iii. Canada (notifiche: Bulgaria, Romania)

Durante una terza riunione trilaterale tenutasi il 22 giugno 2015 il Canada ha evidenziato due importanti misure adottate dal governo.

In primo luogo, ha deciso di espandere il futuro sistema eTA (*Electronic Travel Authorization*) ai cittadini bulgari e rumeni che si sono recati in Canada con un visto nei 10 anni precedenti o che sono titolari di un visto statunitense a fini diversi dall'immigrazione valido ("viaggiatori a basso rischio"). L'eTA verrebbe esteso a tali gruppi di viaggiatori dopo il 15 marzo 2016, data in cui il suo uso diventerà obbligatorio per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto, anche se non è stata ancora fissata una data specifica. Il Canada prevede che un "numero significativo" di cittadini bulgari e rumeni beneficerà dell'esenzione dal visto in seguito all'applicazione di questa misura, ma non è stata fornita nessuna stima.

In secondo luogo, il Canada ha annunciato una misura "provvisoria" ("CAN+") - che sarà messa in atto dopo le elezioni legislative canadesi del 19 ottobre 2015 - finalizzata a facilitare le procedure per le medesime categorie di cittadini bulgari e rumeni. Fino a quando il richiamato sistema eTA non diverrà obbligatorio, le domande di visto dei cittadini bulgari e rumeni verranno evase con una procedura accelerata (di durata inferiore a 5 giorni) e i richiedenti saranno dispensati dall'obbligo di presentare documenti giustificativi sulla loro situazione finanziaria. La Bulgaria e la Romania valutano positivamente queste misure, pur sottolineando che l'obiettivo ultimo resta l'esenzione dal visto incondizionata per tutti i cittadini dell'UE.

Il tasso di infrazioni in materia di immigrazione e il tasso di rifiuto del visto, due dei criteri chiave nel quadro della politica dei visti canadese, restano problematici. In particolare, il tasso di rifiuto del visto si attesta a ben oltre la soglia del 4% (su 3 anni). La media per la Bulgaria e la Romania nel periodo 2012-2014 supera il 15%. Per quanto concerne la soglia relativa al tasso di violazioni in materia di immigrazione (media inferiore al 3% su 3 anni), entrambi i paesi hanno registrato risultati migliori: nel periodo 2012-2014 la media è leggermente superiore al 5% per la Bulgaria, mentre per la Romania è del 3,9%. Tuttavia, entrambi i paesi hanno poche probabilità di raggiungere tali soglie nel prossimo futuro. Il numero di domande di asilo è molto basso; questo non sembra essere un problema, neanche per la Bulgaria, che è l'unico Stato membro non ancora incluso nell'elenco dei "paesi d'origine designati"¹⁰.

¹⁰ Dopo la riunione il Canada ha fatto circolare tra i partecipanti una presentazione dettagliata della sua politica sui paesi d'origine designati.

Gli scambi bilaterali sono proseguiti sia nelle capitali degli Stati membri che a Ottawa. I due Stati membri si sono impegnati ad adoperarsi ulteriormente per avvicinarsi alle suddette soglie. La Romania ha inoltre riferito che il 7 maggio 2015 è stata avviata una campagna di sensibilizzazione. Tale campagna prevedeva, tra l'altro, l'invio di messaggi di testo in cui si invitavano i cittadini rumeni entrati in Canada a non prolungare il soggiorno oltre la scadenza del visto, a non lavorare senza autorizzazione e a rispettare le leggi canadesi¹¹. Durante la riunione trilaterale il Canada ha ribadito il suo interesse a ricevere dalla Bulgaria e dalla Romania aggiornamenti regolari su temi quali la lotta alla corruzione, la riforma del sistema giudiziario e l'integrazione dei Rom.

Con riguardo all'introduzione da parte del Canada del sistema eTA¹², che si applicherà a tutti i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto, il paese ha confermato che il sistema sarà obbligatorio a partire dal 15 marzo 2016. I viaggiatori dovranno presentare domanda on line e in linea di principio l'autorizzazione dovrebbe essere valida per cinque anni e costare 7 CAD. Si stima che circa il 94% delle autorizzazioni verrà elaborato in pochi minuti dopo verifiche automatiche nelle banche dati pertinenti. Le domande restanti verranno controllate manualmente (per lo più per verificare la corrispondenza di dati quali il nome, il sesso e il numero di passaporto). A circa l'1% dei richiedenti potrebbero essere poste domande aggiuntive. In tali casi, il fascicolo verrà trasferito al rispettivo consolato per via elettronica al fine di convocare l'interessato per un colloquio e/o richiedere determinati documenti giustificativi. I rifiuti non verranno mai elaborati automaticamente. In caso di rifiuto, l'interessato non potrebbe presentare domanda di visto poiché, in linea di principio, il rifiuto si baserebbe sull'inammissibilità in Canada. Potrebbe tuttavia richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per ovviare all'inammissibilità. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione dei dati, il Canada si è impegnato a fornire ulteriori informazioni. A partire dal 1° agosto 2015 i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto possono richiedere un'eTA su base volontaria.

La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione dell'eTA e chiederà alle autorità canadesi di tenere presente, durante i lavori conclusivi del sistema, che l'onere aggiuntivo previsto per i cittadini dell'UE sia il più contenuto possibile rispetto all'attuale regime di spostamenti senza obbligo del visto. In tale contesto occorre ricordare che nella valutazione preliminare del 2 dicembre 2008¹³ la Commissione aveva affermato che il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio statunitense ESTA (*Electronic System for Travel Authorisation*) non era equivalente alla procedura di domanda di visto Schengen (quindi non costituiva una violazione della reciprocità dell'esenzione dall'obbligo del visto). Anche se l'uso obbligatorio dell'eTA non può essere considerato una misura che facilita i viaggi, occorre notare che, in base alle informazioni disponibili, l'eTA canadese sarà meno oneroso dell'ESTA statunitense (ad esempio l'autorizzazione sarà meno costosa, avrà una validità più lunga e saranno necessari meno dati per il suo rilascio). Pertanto, senza pregiudicare la valutazione finale che verrà formulata dopo la piena attuazione del sistema, la Commissione in questa fase ritiene che il meccanismo di reciprocità non debba estendersi all'eTA.

iv. Giappone (notifiche: Romania)

Il 24 luglio 2015 si è tenuta una terza riunione trilaterale. Le discussioni vertevano sulla possibilità di convertire, in data 31 dicembre 2015, l'attuale esenzione temporanea dall'obbligo del visto per i cittadini rumeni in un'esenzione permanente nonché sul

¹¹ La Romania sta attuando una campagna analoga nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone.

¹² http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp?utm_source=slash-eta&utm_medium=short-url&utm_campaign=eta

¹³ SEC(2008) 2991 definitivo del 2.12.2008.

mantenimento da parte del Giappone dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti temporanei rumeni.

Per quanto riguarda la prima questione, tutte le parti hanno concordato sul fatto che, esistendo già l'esenzione dall'obbligo del visto, seppur temporanea, la questione in quanto tale non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del meccanismo di reciprocità. Tuttavia, vista la scadenza fissata al 31 dicembre 2015, si è ritenuto opportuno avere uno scambio di pareri a tale riguardo. La Romania ha sottolineato i notevoli sforzi profusi negli anni passati per migliorare le statistiche pertinenti (per esempio, riduzione del numero dei rifiuti di ingresso e dei prolungamenti del soggiorno oltre la scadenza del visto), anche mediante campagne di informazione. Il Giappone ha fornito statistiche aggiornate (al febbraio del 2015) che indicano un andamento positivo. Tuttavia, il paese non è stato in grado di dire se l'esenzione temporanea dall'obbligo del visto sarà prorogata o convertita in un'esenzione permanente. Alla data della riunione, non erano ancora cominciate le consultazioni interministeriali formali.

Tenuto conto delle statistiche pertinenti fornite dal Giappone e degli sforzi profusi dalle autorità rumene per rispondere alle richieste giapponesi, la Commissione prevede che l'esenzione temporanea dall'obbligo del visto per i cittadini rumeni verrà convertita in un'esenzione permanente o quantomeno prorogata per diversi anni. L'UE ha caldamente invitato il Giappone a comunicare la sua decisione con congruo anticipo, in modo da consentire ai cittadini rumeni che intendono recarsi in Giappone di pianificare di conseguenza il loro viaggio.

Per quanto riguarda l'obbligo del visto per i titolari di passaporti temporanei rumeni, il Giappone ha chiesto informazioni aggiuntive riguardo ad alcuni aspetti del loro rilascio. È emerso che l'approccio adottato dal Giappone e dalla Romania per il rilascio dei passaporti temporanei/d'emergenza sono alquanto divergenti. La Commissione e la Romania hanno voluto sapere per quale motivo un numero così esiguo di cittadini rumeni (rispetto ai titolari di passaporti ordinari o ai titolari di passaporti temporanei rilasciati da altri Stati membri) rappresenterebbe un problema per il Giappone. Il Giappone, dal canto suo, per principio e in linea con la tendenza globale riguardo alla sicurezza dei documenti di viaggio, non è incline a concedere un'esenzione dall'obbligo del visto ai titolari di passaporti non biometrici, indipendentemente dal paese che li ha rilasciati. Il Giappone ha dichiarato di derogare a tale principio solo nei casi in cui i passaporti temporanei non biometrici sono rilasciati per reali situazioni d'emergenza (ossia per viaggiatori che non sono manifestamente in grado di ottenere un passaporto regolare biometrico). Mentre in Giappone sono in corso consultazioni interministeriali su questo tema in vista di un possibile cambiamento della politica nei confronti della Romania, il Giappone apprezzerrebbe l'adozione da parte del governo rumeno di misure volte a ridurre il numero di passaporti temporanei (non biometrici) rilasciati in generale (ossia non solo a coloro che desiderano recarsi in Giappone). La Commissione ha precisato che il numero di passaporti temporanei rilasciati dalla Romania è di fatto notevolmente diminuito tra il 2011 e il 2013. Visti gli approcci divergenti a tale riguardo e l'esiguo numero di rumeni che si recano in Giappone con tali passaporti, la Commissione ha invitato entrambe le parti ad essere flessibili onde risolvere la questione nel prossimo futuro. Occorre notare che gli Stati membri che hanno preso la parola su questo tema in occasione della riunione del 21 maggio 2015 del Comitato per la reciprocità in materia di visti e la sospensione dell'esenzione dal visto, ad eccezione della Romania, ritenevano che questo caso non rientrasse nel meccanismo di reciprocità.

v. Stati Uniti d'America (notifiche: Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania)

In occasione della terza riunione trilaterale del 23 giugno 2015 la Commissione ha richiamato l'attenzione sulla dichiarazione rinnovata UE-USA sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, approvata il 3 giugno 2015 durante la riunione ministeriale (GAI) UE-USA, che invita le parti a proseguire le riunioni trilaterali al fine di raggiungere quanto prima la piena reciprocità dell'esenzione dall'obbligo del visto, fatti salvi i necessari sforzi normativi da parte degli USA.

Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno a favore di questo obiettivo, menzionando la buona cooperazione in corso con gli Stati membri interessati e alcuni sviluppi positivi dall'ultima riunione trilaterale. In particolare, è stata ripresentata al Congresso la *JOLT Bill*¹⁴, progetto di legge che innalzerebbe dal 3% al 10% la soglia del criterio del tasso di rifiuto del visto nel caso in cui tutti gli altri requisiti del programma "Viaggio senza visto" siano soddisfatti. Qualora questa legge o qualsiasi altra legge affine¹⁵ venisse adottata (eventualità poco probabile nelle attuali circostanze, sebbene alcuni membri del Congresso siano favorevoli all'estensione del suddetto programma), essa avrebbe un effetto positivo su tre o quattro Stati membri, il cui tasso di rifiuto del visto è inferiore al 10%. L'amministrazione statunitense ha adottato misure per rassicurare il Congresso sul fatto che il programma "Viaggio senza visto" è sicuro, sottolineando che eventuali misure temporanee adottate dall'UE ostacolerebbero i suoi sforzi per estendere il programma.

Si registrano progressi nei dialoghi specifici per paese, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità di contrasto, uno dei requisiti del programma "Viaggio senza visto". Entro la fine di quest'anno dovrebbero concludersi le discussioni sugli accordi bilaterali necessari (prevenzione e lotta alla criminalità) con due Stati membri. La cooperazione tra i ministeri degli Stati membri e le ambasciate statunitensi è stata giudicata positiva da tutte le parti. Gli Stati Uniti non sono stati in grado di presentare dati aggiornati sui rifiuti del visto; i dati per il 2015 non saranno disponibili prima del gennaio 2016.

Secondo i dati disponibili, il tasso di rifiuto del visto del 3% è raggiungibile soltanto da uno Stato membro (Cipro). Anche se il tasso di rifiuto venisse alzato dal Congresso fino al 10%, è ancora improbabile che tutti i cinque Stati membri possano aderire al programma "Viaggio senza visto" entro aprile del 2016.

La *Final Rule* sull'ESTA è stata pubblicata nel *Federal Register* l'8 giugno 2015¹⁶. La valutazione preliminare della Commissione indica che l'unica modifica importante introdotta dalla *Final Rule* è la possibilità per il Segretario per la sicurezza interna di aumentare (portandola a un massimo di tre anni) o ridurre (a meno di due anni), a seconda del paese, la durata dell'autorizzazione di viaggio rilasciata nel quadro dell'ESTA (che attualmente, di norma, è di due anni). La Commissione, nelle sue osservazioni scritte sull'*Interim Final Rule* inviate il 7 ottobre 2010, ha invitato l'amministrazione statunitense a estendere il periodo di validità dell'autorizzazione ESTA a tre anni per tutti gli Stati membri.

¹⁴ <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1401/text>

¹⁵ Oltre alla *JOLT Bill* cfr. la *Bill to amend section 217 of the Immigration and Nationality Act to modify the visa waiver program, and for other purposes (S.1507)* (Proposta di legge che modifica la sezione 217 della legge sull'immigrazione e sulla cittadinanza per la modifica del programma di esenzione dall'obbligo del visto), presentata al Senato (<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c114:S.1507>).

¹⁶ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-06-08/pdf/2015-13919.pdf>.

Il 6 agosto 2015 il segretario del dipartimento per la sicurezza interna Johnson ha annunciato¹⁷ l'introduzione di nuovi requisiti di sicurezza nel programma "Viaggio senza visto", menzionando in particolare l'attuazione della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'annuncio mette in evidenza tre "nuovi requisiti di sicurezza":

- (1) obbligo del passaporto elettronico per tutti i viaggiatori che si recano negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza visto";
- (2) obbligo di utilizzare la banca dati sui passaporti rubati e smarriti di INTERPOL per controllare i viaggiatori che attraversano le frontiere di un paese non soggetto all'obbligo del visto.
- (3) autorizzazione all'uso esteso di "sceriffi dell'aria" federali statunitensi sui voli internazionali in provenienza da paesi non soggetti all'obbligo del visto e con destinazione negli Stati Uniti.

Ad agosto, inoltre, gli USA hanno presentato informazioni aggiuntive e si sono impegnati a non adottare misure unilaterali, bensì ad avviare discussioni con i paesi dell'UE/i paesi aderenti al programma "Viaggio senza visto" al fine di adattare i suddetti requisiti alla situazione realmente esistente negli Stati membri. La Commissione approva questo approccio. L'analisi delle misure previste e la valutazione dei loro probabili impatti esulano dall'oggetto della presente relazione. Nell'ottica della presente relazione, che focalizza l'attenzione sulla risoluzione dei casi di non reciprocità, tali misure sono rilevanti solo nella misura in cui aiuterebbero i cinque Stati membri a raggiungere, nel più breve tempo possibile, la piena reciprocità dell'esenzione dal visto. Non è possibile in questa fase valutare tale aspetto. In generale, si può affermare che l'introduzione di requisiti aggiuntivi non migliora la situazione degli Stati membri, siano essi candidati al programma "Viaggio senza visto" o paesi già aderenti. Per contro, e in linea con le attese della Commissione, potenziando il suddetto programma, tali misure possono di fatto contribuire a creare un clima politico migliore ai fini dell'adesione di nuovi paesi al programma.

Nel corso di recenti discussioni con gli USA, la Commissione ha sottolineato l'importanza di garantire che l'attuazione di qualsivoglia misura non ostacoli i viaggi negli Stati Uniti dei cittadini europei in buona fede. Alla luce di tutto ciò, la Commissione intende monitorare con attenzione i nuovi requisiti di sicurezza del programma "Viaggio senza visto" e l'attuazione della nuova disposizione della *Final Rule*.

b. Valutazione dei casi di non reciprocità con paesi terzi non notificati

L'unica questione irrisolta nell'ambito di questo punto riguarda la situazione dei cittadini croati in relazione alle Barbados. Poiché la Croazia è diventata membro dell'UE il 1° luglio 2013, i suoi cittadini, ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto, dovrebbero essere autorizzati a soggiornare senza visto nelle Barbados per un periodo massimo di tre mesi. Le Barbados invece continuano ad autorizzare soggiorni di soli 28 giorni. Facendo seguito alla lettera e alla nota esplicativa inviate all'ambasciata delle Barbados a Bruxelles nel febbraio 2015, la Commissione, nel luglio del 2015, ha chiesto nuovamente alle Barbados, tramite la delegazione dell'UE di Bridgetown, di autorizzare i cittadini croati a soggiornare senza visto per tre mesi.

¹⁷ <http://www.dhs.gov/news/2015/08/06/statement-secretary-jeh-c-johnson-intention-implement-security-enhancements-visa>.

La Commissione manterrà i contatti con le autorità delle Barbados per garantire che venga data un'adeguata attuazione all'accordo in materia di esenzione dal visto quanto prima.

III. Conclusioni

La cooperazione nel quadro del meccanismo di reciprocità rivisto è proseguita. Dall'adozione della seconda relazione sono stati realizzati i progressi indicati di seguito.

- L'Australia ha revocato l'obbligo di visto di transito per i cittadini croati e rumeni. La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione del sistema eVisitor e a incoraggiare la cooperazione tra i due Stati membri interessati e le autorità australiane, nell'ottica di accrescere il tasso di rilasci agevolati ("autogrant").
- La Commissione si compiace del fatto che il Brunei abbia deciso di concedere la piena esenzione dall'obbligo del visto ai cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati Schengen. La Commissione intende monitorare l'attuazione di tale decisione da parte delle autorità del Brunei.
- Il Canada estenderà il futuro sistema eTA a determinate categorie di cittadini bulgari e rumeni a partire da marzo 2016, il che condurrà in pratica a un'esenzione dall'obbligo del visto per questi viaggiatori. Inoltre, nell'attesa dell'estensione dell'eTA, il Canada metterà in atto ulteriori misure per agevolare le procedure per le suddette categorie di cittadini bulgari e rumeni attraverso CAN+. La Commissione si compiace di tali misure e auspica che l'attuazione del sistema eTA contribuisca all'eliminazione dell'obbligo del visto per tutti i cittadini bulgari e rumeni. La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione dell'eTA in relazione ad altri cittadini dell'UE che possono già recarsi senza visto in Canada.
- Per quanto riguarda il Giappone, la Commissione confida che l'esenzione dall'obbligo del visto attualmente concessa ai cittadini rumeni in via temporanea fino al 31 dicembre 2015 verrà convertita in esenzione permanente o verrà quantomeno prolungata per diversi anni. Per quanto concerne l'obbligo del visto per i titolari di passaporti temporanei rumeni, è evidente che le due parti considerano la questione da una prospettiva diversa. Visto il bassissimo numero di viaggiatori coinvolti e il fatto che essi possono ottenere un passaporto ordinario biometrico, la Commissione invita entrambe le parti ad adottare un approccio pragmatico onde evitare di prolungare le discussioni su questa questione che, nella pratica, non dovrebbe costituire un grande problema né per la Romania né per il Giappone.
 - Per quanto riguarda gli USA, le proposte legislative attualmente discusse al Congresso mirano ad alzare dal 3% al 10% la soglia del criterio del tasso di rifiuto del visto. La loro adozione potrebbe rendere più probabile l'ammissione di tre o quattro Stati membri al programma "Viaggio senza visto". La *Final Rule* relativa all'ESTA è stata pubblicata nel *Federal Register* l'8 giugno 2015. La Commissione intende monitorare attentamente i nuovi requisiti di sicurezza per il suddetto programma annunciati il 6 agosto 2015, nonché l'attuazione della nuova disposizione della *Final Rule*. La Commissione si attende quantomeno che l'attuazione di qualsiasi misura nuova o aggiornata non ostacoli gli spostamenti dei cittadini dell'UE in buona fede; in effetti, la flessibilità concessa dalla *Final Rule* di rilasciare l'autorizzazione ESTA per tre anni dovrebbe essere utilizzata per i cittadini degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen.

L'intensa e strutturata cooperazione avviata nel quadro del meccanismo di reciprocità rivisto e, in particolare, le riunioni trilaterali offrono buone opportunità per scambiarsi informazioni, migliorare la reciproca comprensione delle politiche e identificare misure e nuove forme di

cooperazione che possano ridurre il numero dei casi di non reciprocità in tempi più brevi. La Commissione osserva tuttavia che queste discussioni e questi scambi stanno raggiungendo i loro limiti. Nei casi più importanti di non reciprocità che ancora permangono, i paesi terzi ritengono che gli Stati membri non soddisfino i criteri obiettivi per l'esenzione dall'obbligo del visto fissati in maniera unilaterale dalla legislazione (USA) o da un quadro politico (Canada).

In questa fase, la Commissione ritiene che la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di questi paesi terzi non porterebbe a una modifica della loro legislazione/del loro quadro politico atta a garantire la piena reciprocità dell'esenzione dal visto. Inoltre, nessuno degli Stati membri interessati ha chiesto alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto. Nei mesi a venire tutte le parti dovrebbero intensificare i loro sforzi per raggiungere progressi tangibili e concreti. Tuttavia, secondo la valutazione della Commissione, è improbabile che tutti i casi di non reciprocità che interessano il Canada e gli USA vengano risolti entro aprile 2016.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e con i paesi terzi interessati al fine di raggiungere la piena reciprocità dell'esenzione dall'obbligo del visto nel più breve tempo possibile.